



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 214/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELE CENTRO SICULA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“TELE CENTRO SICULA TCS-LCN 116”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 15/2017 - PROC. 64/17/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. 83930 del 16 maggio 2017 ha comunicato di non aver potuto acquisire la registrazione della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del 17 aprile 2017 alle ore 24:00 del 23 aprile 2017 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Centro Sicula TCS*”, della società Tele Centro Sicula S.r.l., con sede in Caltanissetta, via Antenna n. 8, poiché in sede di visita effettuata presso la sede dell'emittente in data 26 aprile 2017, i funzionari incaricati hanno riscontrato che l'apparato utilizzato per la registrazione forniva file in formato proprietario con uno sfasamento tra segnali audio e video che risultavano fuori sincronia.

Dall'esame del verbale trasmesso dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico emerge che il Direttore dell'emittente televisiva in data 26 aprile 2017 ha dichiarato di avere già provveduto ad adeguare la registrazione in formato elettronico leggibile con corretto sincronismo audio-video a partire dal giorno 21 aprile 2017, cioè da quando, ricevuto l'avviso di sopralluogo, si è accorto dell'anomalia.

Con provvedimento CONT.N.15/ANNO2017/N°PROC.30356/2017 del 7 giugno 2017, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Tele Centro Sicula S.r.l. la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società Tele Centro Sicula S.r.l., cui il citato atto CONT.N.15/ANNO2017/N°PROC.30356/2017 del 7 giugno 2017 è stato notificato in pari data, con nota prot. n. 31426 del 12 giugno 2017 ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- l'emittente ha provveduto definitivamente alla sostituzione dell'apparato di registrazione con un'apparecchiatura che permette di esportare i file secondo l'esigenza del CO.RE.COM.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la sostituzione dell'impianto di registrazione è avvenuta qualche giorno prima della visita ispettiva dei funzionari del Ministero dello sviluppo economico sebbene il nuovo dispositivo, attualmente in grado di generare file esportabili, al momento dell'ispezione era stato configurato solo in parte e male impostato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, con nota prot. n. 39879 del 25 luglio 2017, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS per irregolare conservazione da parte della società Tele Centro Sicula S.r.l. della registrazione dei programmi diffusi da "*Tele Centro Sicula TCS*" nel periodo compreso tra il 17 ed il 23 aprile 2017.

Risulta infatti accertato che all'atto della visita ispettiva dei funzionari del Ministero dello sviluppo economico l'apparecchiatura utilizzata per la registrazione forniva *file* in formato proprietario con segnali audio e video fuori sincronia, e pertanto inidonei a costituire uno strumento probatorio certo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva. Si rileva in proposito che, sulla base del dettato legislativo, la diffusione dei programmi televisivi ha carattere di preminente interesse generale (cfr. art. 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223) e che l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera 353/11/CONS costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media gravità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Tele Centro Sicula TCS*" ha precluso alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nonostante la società abbia dichiarato di aver provveduto, già in data anteriore alla visita ispettiva dei funzionari del Ministero dello sviluppo economico, alla sostituzione dell'impianto di registrazione, va considerato che l'iniziativa intrapresa non si è dimostrata sufficiente ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, essendo risultato comunque precluso all'autorità preposta l'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva nel periodo compreso tra il 17 ed il 23 aprile 2017.

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la società Tele Centro Sicula S.r.l. non risulta destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi da questa Autorità per fatti analoghi nei confronti dell'emittente "*Tele Centro Sicula TCS*", si prende atto che la stessa ha dichiarato di aver provveduto in tempi adeguati a sostituire e rendere perfettamente funzionante l'impianto di registrazione ponendolo in grado di generare *file* esportabili atti a consentire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva.

D. Condizioni economiche dell'agente

I dati in possesso di questa Autorità, relativi all'ultimo bilancio disponibile presentato dalla società Tele Centro Sicula S.r.l. riferito all'esercizio finanziario dell'anno 2014, non risultano tali da consentire una appropriata valutazione delle attuali condizioni economiche della stessa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Centro Sicula S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Tele Centro Sicula TCS*", con sede in Caltanissetta, via Antenna n. 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 214/17/CSP ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 214/17/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi